

Ruolo dei RLS nella prevenzione dei rischi di natura ergonomica e da sovraccarico biomeccanico

Compiti e obblighi del Medico Competente

***Vittorio Masier
Medico del Lavoro UOPSAL
AUSL Rimini***

Rimini 23 novembre 2012



Medico Competente

La Cassazione penale ebbe modo di affermare già nel 2001 che il medico competente non è “solo” l’incaricato ad effettuare la sorveglianza sanitaria ma riveste anche il ruolo di **consulente del datore di lavoro in materia sanitaria**.

Il D.Lgs 81/08 e s.m.i. definisce meglio gli obblighi del medico competente

Definizione di Medico Competente

Art. 2 comma 1 lettera h D.Lgs 81/08 e s.m.i

si intende per «medico competente»:
medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti
formativi e professionali di cui all'articolo 38, che
collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29
comma 1, con il datore di lavoro ai fini della **valutazione**
dei rischi ed è **nominato** dallo stesso per **effettuare la**
sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti
di cui al presente Decreto

Obblighi del Datore di Lavoro

Articolo 29 comma 1 D.Lgs 81/08 e s.m.i

Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, **nei casi di cui all'articolo 41.**

Doveri del Medico Competente

Articolo 25 comma 1 lettera a D.Lgs 81/08 e s.m.i

Il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla **valutazione dei rischi**, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della **sorveglianza sanitaria**, alla predisposizione della attuazione delle **misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori**, all'attività di **formazione e informazione** nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla **organizzazione del servizio di primo soccorso** considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di **programmi volontari di "promozione della salute"**, secondo i principi della responsabilità sociale.

Doveri del Datore di Lavoro

Articolo 18 comma 1 lettera g D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Il datore di lavoro deve
inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste
dal programma di sorveglianza sanitaria e
richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi
previsti a suo carico nel presente Decreto

Contributo alla valutazione dei rischi

***La norma ha stabilito una precisa
funzione ma non ha individuato
modalità e procedure attraverso le
quali il medico competente possa
svolgere tale compito***

Contributo alla valutazione dei rischi

***Questo obbligo è divenuto di
attualità dal momento in cui la
sanzione per la mancata
collaborazione è stata
introdotta con il D.Lgs 106/09
che ha modificato l'articolo 58***

Contributo alla valutazione dei rischi

**Come afferma il Procuratore Generale
della Corte di Appello di Firenze
Dottor Beniamino Deidda
a proposito della cultura giuridica
italiana “fino a che non si prevede un
reato e una sanzione gli obblighi
scivolano come acqua sul marmo”**

Contributo alla valutazione dei rischi

Articolo 58 comma 1 lettera c D.Lgs 81/08 e s.m.i.

*Il medico competente è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell'**articolo 25 comma 1 lettera a** con riferimento alla valutazione dei rischi*

Come può il MC collaborare alla valutazione dei rischi

Situazione ideale



*Il MC si riunisce con il DdL e con il RSPP riesaminando congiuntamente il DVR (in bozza), formula le proprie **osservazioni** e fornisce le proprie **indicazioni** che possono essere tenute in considerazione dal DdL che procede a redigere il documento definitivo*

Come può il MC collaborare alla valutazione dei rischi

Situazione reale

Il MC si trova ad operare in una realtà fatta da piccole e microimprese e con consulenti in materia di salute e sicurezza (RSPP e non) non sempre di eccelso livello (Dott. Beniamino Deidda)

Flussi informativi regionali Pat provincia di Rimini



***Possibilità di autocertificazione della VDR
nelle aziende con meno di 11 lavoratori***

*L'autocertificazione deve sempre
rimandare a specifici documenti ove
richiesti per specifici rischi nel
D.Lgs 81/08 e s.m.i.*

Come può il MC collaborare alla valutazione dei rischi

Situazione reale

Spesso i MC dichiarano che:

- *viene proposto a loro il DVR solo per apporre la firma, senza essere stati coinvolti nella valutazione;*
- *non conoscono il DVR perchè non sono stati coinvolti nella valutazione e non è stato proposto a loro di firmare il documento*

Come può il MC collaborare alla valutazione dei rischi

Situazione reale

*E' quindi indispensabile che l'Organo di Vigilanza rivolta la propria attenzione alla prova della mancata collaborazione fra il DdL ed il MC che **potrà essere attribuita al MC allorquando il DdL dimostri di avere richiesto al MC l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel T.U.***

**Sentenza Tribunale di Pisa, Sez. Pen., 27 aprile 2011, n.399
(organizzazione del pronto soccorso e delle emergenze)**

Documenti forniti dal DdL

Articolo 18 comma 2 T.U.

Il datore di lavoro
fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico
competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione
delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al **comma 1, lettera r)** e quelli relativi alle **malattie
professionali**;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Sopralluogo

Articolo 25 comma 1 lettera 1 T.U.

Il Medico Competente
visita gli ambienti di lavoro **almeno una volta all'anno** o a
cadenza diversa che stabilisce in base alla
valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa
dall'annuale deve essere comunicata al datore
di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di
valutazione dei rischi

Sopralluogo

Nel corso del sopralluogo il MC può verificare ed integrare le informazioni già acquisite per definire e valutare i rischi occupazionali.

Può verificare le condizioni igieniche, ergonomiche ed ambientali, analizzare il ciclo produttivo, verificare la corrispondenze tra i rischi ipotizzati e le condizioni operative reali, può dialogare con i lavoratori, il RLS, il RSPP ed il DDL.

Con il presente verbale il sottoscritto Dott. _____,
Medico Competente della Ditta

attesta di aver provveduto alle ore 8.00 del 28/4/12
ad effettuare il sopralluogo degli ambienti di lavoro della Ditta
sopracitata.

Note : ** Non sono state rilevate modifiche alle condizioni di
esposizione e pericolo precedentemente riscontrate.

~~** Sono state rilevate modifiche alle condizioni di esposizione
e pericolo precedentemente riscontrate~~ _____

DOTT.

Sorveglianza sanitaria

Articolo 168 comma 2 lettera d T.U.

Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell'ALLEGATO XXXIII, ed in particolare:
sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all'ALLEGATO XXXIII.

Sorveglianza sanitaria

Protocollo Sanitario

Deve essere **allineato** con i rischi ritenuti **significativi** riportati nel DVR

Un protocollo sanitario può essere inadeguato sia per **difetto** che per **eccesso** di tutela

*Sentenza Tribunale di Pisa, Sez. Pen., 27 aprile 2011, n.399
(incongruenza fra rischio MMC modesto ed attivazione della
sorveglianza sanitaria)*

Sorveglianza sanitaria

Protocollo Sanitario

Il protocollo sanitario deve prendere in considerazione anche le differenze di genere, età, provenienza e fattori individuali di rischio (allegato XXXIII del D.Lgs. 81/08) indicati nel DVR e deve tenere in considerazione anche la ridotta capacità lavorativa di lavoratori invalidi o con limitazioni riportate nel giudizio di idoneità alla mansione lavorativa

Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria comprende

la visita medica preventiva / preassuntiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria a livello individuale ha lo scopo di

- individuare lavoratori portatori di “**ipersuscettibilità**” per adottare idonee misure cautelative
- individuare **patologie in fase preclinica** per evitarne l'aggravamento
- individuare lavoratori con **patologie conclamate** per adottare misure protettive adeguate ed adempiere agli obblighi medico legali

Sorveglianza sanitaria

La visita medica deve comprendere:

- una raccolta anamnestica approfondita che includa anche i fattori di rischio potenzialmente associabili a CTD (terapie ormonali, BMI, menopausa, gravidanze, patologie tiroidee, diabete, connettivopatie, pregresse fratture ecc.);
- anche l'esame obiettivo riportato nella cartella sanitaria deve essere accurato e mirato a mettere in luce l'efficienza dell'apparato muscolo-scheletrico.

Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria comprende anche

la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Sorveglianza sanitaria

***La sorveglianza sanitaria a livello collettivo
ha lo scopo di***

- fornire dati aggiornati sulle patologie individuate e sui disturbi che gruppi di lavoratori esposti lamentano da inserire nel DVR (relazione sanitaria)
- verificare anche l'efficacia degli interventi di prevenzione adottati per procedere ad una eventuale rivalutazione del rischio

Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria comprende anche la
visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta

visita medica in occasione del cambio della mansione

visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente

visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi

Giudizio di idoneità (Decreto 09/07/2012)

La comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione deve avere i seguenti contenuti minimi:

- generalità del lavoratore
- ragione sociale dell'azienda
- **reparto, mansione** e fattori di rischio
- **giudizio di idoneità alla mansione specifica**
- data della espressione del giudizio di idoneità
- scadenza visita medica successiva (periodicità)
 - firma del medico competente
 - informazioni sulla possibilità di ricorso
- **data di trasmissione del giudizio al lavoratore**
- **firma del lavoratore** (dovrà attestare l'informazione circa il significato e i risultati della sorveglianza sanitaria, la corretta espressione dei dati anamnestici, l'informazione circa la possibilità di ricorrere contro il giudizio di idoneità)
- **data di trasmissione del giudizio al datore di lavoro**

Giudizio di idoneità

il certificato nei casi di **idoneità con limitazioni**, è opportuno che riporti in modo chiaro quali compiti od esposizioni devono essere evitati

nel caso in cui non vengano rispettati i contenuti minimi del certificato di idoneità è prevista per il MC la **sanzione amministrativa** pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro (art. 58 c 1 lett. e)

Il Fatto Lavoro e Precari 02/10/2012

Il 4 luglio del 2012 Patrizia Sinini viene **licenziata** dalla ditta mantovana Pata che dà lavoro a 200 persone.

Il motivo addotto è **l'inedoneità alla mansione** per cui era stata assunta, ossia cernita, confezione e cartonatrice delle patate.

A stabilirlo una valutazione del medico competente che aveva diagnosticato all'operaia una **epicondilite acuta**, disturbo meglio conosciuto come **“gomito del tennista”**.

La commissione medica dell'Asl, che ha visitato l'operaia su sua stessa richiesta, ha infatti stabilito, vista la natura transitoria dell'infiammazione che l'ha colpita, la sua **idoneità alla mansione**, seppure **con alcune limitazioni** rispetto al passato.

Il Fatto Lavoro e Precari 02/10/2012

Il 28 settembre 2012 la velocissima sentenza in merito al contenzioso, firmata dal giudice Luigi Bettini, viene depositata in cancelleria. Poco più di tre mesi per dire che **il licenziamento è illegittimo e da annullare e che la signora Sinini deve essere reintegrata nel precedente posto di lavoro dall'azienda.**

The end

Grazie per l'attenzione ...



e..... BUON LAVORO!